

sia anche quella di indicare soltanto i caratteri dell'area metropolitana e delle relative strutture, affidandone alle regioni la concreta individuazione; sia infine quella di costituire soltanto alcune città metropolitane, lasciando alle regioni o ad ulteriore procedura la possibilità di ampliarne il numero.

1.4. *Criteri direttivi e scelte regionali*

Alla domanda se la provincia metropolitana, costituita previa individuazione dell'area metropolitana e chiamata dal legislatore anche città metropolitana, sia più simile ad un grande comune o più simile ad una provincia dovrebbe risponderci, sulla base delle valutazioni sopra esposte: è simile ad una provincia. Senonché quelle considerazioni, pertinenti ai fini dell'inquadramento della soluzione prescelta nell'art. 114 della Costituzione, non aiutano più molto quando si tratta di prevedere quale configurazione assumerà in concreto l'area metropolitana (le singole aree metropolitane), una volta completato il loro *iter* formativo.

E ciò per un duplice ordine di ragioni: perché, accanto ad elementi che fanno propendere per la configurazione come provincia, ve ne sono altri che fanno inclinare verso l'identificazione con il comune; e, soprattutto, perché quegli stessi elementi, che qui sono stati presentati come significativi, se non addirittura determinanti (il coordinamento programmatico di altri enti territoriali), affievolirebbero di molto se la dimensione dell'area metropolitana fosse esigua; in tale ipotesi la stessa potestà programmatica si ridurrebbe alla dimensione e all'incidenza (sostanziale) di un piano intercomunale, e si dovrebbe probabilmente parlare in tale ipotesi di grande comune. Ma prima ancora si dovrebbe dire, probabilmente, che non si è realizzata la riforma.

A favore della qualificazione come provincia ricordiamo l'art. 17, terzo e quarto comma («considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia». «Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria»); l'art. 18, secondo comma («Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme»); l'art. 19, primo comma («La legge regionale...attribuisce alla città metropolitana, oltre le funzioni di competenza provinciale, le funzioni affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovraco-